



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

**BANDO PER BORSE DI STUDIO PER LA PREPARAZIONE DI TESI O RELAZIONI
FINALI ALL'ESTERO A.A. 2024/2025**

SECONDA EDIZIONE

Art. 1 - Finalità

1. L'Università degli Studi di Brescia indice per l'anno accademico 2024/2025 la seconda edizione del bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio per la preparazione di tesi o relazioni finali all'estero per favorire la mobilità di studenti quale mezzo per migliorare la carriera universitaria e professionale, per conoscere Paesi, idee, lingue e culture diverse e promuovere la mobilità internazionale di studenti per lo sviluppo di tesi di laurea/relazioni finali presso atenei o enti/istituti di alta formazione in tutto il mondo, di adeguato livello scientifico e culturale.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- essere studenti dell'Università degli Studi di Brescia regolarmente iscritte/i per l'a.a. 2024/2025;
- se studenti di un corso di laurea triennale o magistrale, essere iscritte/i nell'a.a. 2024/2025 all'ultimo anno o al I anno successivo alla durata normale del corso;
- se studenti di un corso di laurea magistrale a ciclo unico con durata pari a cinque anni, essere iscritte/i nell'a.a. 2024/2025 al penultimo, all'ultimo anno, al I o al II anno successivo alla durata normale del corso;
- se studenti di un corso di laurea magistrale a ciclo unico con durata pari a sei anni, essere iscritte/i al IV, al penultimo, all'ultimo anno, al I o al II anno successivo alla durata normale del corso. Per studenti iscritte/i al IV anno, la mobilità potrà essere effettuata nel V anno di corso;
- aver maturato, alla data del 5 maggio 2025, non meno di:
 - 90 CFU del corso di laurea triennale;
 - 45 CFU del corso di laurea magistrale;
 - 180 CFU del corso di laurea magistrale a ciclo unico con durata pari a cinque anni;
 - 145 CFU del corso di laurea magistrale a ciclo unico con durata pari a sei anni;
- aver maturato, alla data del 5 maggio 2025, una media ponderata in base ai crediti nella valutazione degli esami di profitto non inferiore a 24/30;
- aver concordato con la/il docente relatrice/relatore dell'Università degli Studi di Brescia un argomento della tesi di laurea o relazione finale;
- essere in possesso di una lettera di supporto firmata dalla/dal docente relatrice/relatore e di una lettera di accoglienza firmata dalla/dal tutor della sede ospitante (modelli disponibili nella pagina del bando);
- essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.



2. Possono concorrere all'assegnazione dei contributi dell'Università per tesi o relazione finale all'estero le/gli studenti che abbiano già usufruito precedentemente di una borsa di studio Erasmus o di altro programma di mobilità (finanziato con qualsiasi fondo) purché i due periodi non si sovrappongano.
3. Il finanziamento non potrà essere assegnato a studenti che abbiano già beneficiato di un finanziamento per tesi o relazione finale all'estero per lo stesso corso di studio.

Art. 3 - Numero e importo delle borse di studio

1. Le borse di studio sono assegnate per una permanenza non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi presso l'Università o l'Istituzione estera. Gli importi mensili* sono individuati dalla tabella seguente:

CLASSE	ISEE	Paesi high income/upper middle income	Paesi lower-middle income/low income
1	ISEE<24.000	€1.300,00	€ 900,00
2	24.000<ISEE≤35.000	€ 900,00	€ 600,00
3	35.000<ISEE≤50.000	€ 500,00	€ 350,00
4	50.000<ISEE≤70.000	€ 300,00	€ 150,00
5	ISEE>70.000	€ 100,00	€ 50,00

**importi approvati dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 363/2024 del 17/12/2024*

2. Sono finanziate borse di studio per un importo complessivo di € 140.000,00, di cui € 126.000,00 destinati a studenti dei corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico e € 14.000,00 destinati a studenti dei corsi di laurea triennale. Qualora, dopo l'esaurimento della graduatoria, dovessero risultare mensilità residue relative ad uno dei due contingenti, si potrà procedere ad un riassorbimento a favore dell'altro contingente.

Art. 4 -Trattamento fiscale

1. Le borse di studio saranno sottoposte al trattamento fiscale previsto dalla normativa vigente: qualora le norme di riferimento lo prevedano, esse dovranno essere inseriti nella dichiarazione dei redditi. La normativa sull'ISEE prevede che tali borse, indipendentemente dal loro importo, debbano essere inserite nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'ottenimento dell'attestazione ISEE.

2. Per le finalità di cui sopra l'Università degli Studi di Brescia predispone la Certificazione Unica (ex CUD) relativa agli importi erogati allo studente a titolo di borse, collaborazioni part-time, tutorato, etc., disponibile in genere dal mese di marzo di ogni anno.

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda e documentazione richiesta

1. Prima di presentare la domanda di partecipazione le/i candidate/i sono tenute/i a verificare, attraverso la pagina personale online, la completezza degli esami registrati e a segnalare in forma scritta eventuali difformità o anomalie.



2. Per candidarsi alla selezione le/gli interessate/i devono compilare online dalla propria pagina personale la domanda **entro le ore 12:00 del 5 giugno 2025**, allegando la seguente documentazione obbligatoria pena esclusione dalla selezione:

- a) progetto di ricerca indicante in modo dettagliato il lavoro da svolgere all'estero, redatto dalla/o studente
- b) attestazione sottoscritta dalla/dal docente relatrice/relatore della tesi, da cui si evidenzino le ragioni e l'utilità del soggiorno presso la sede universitaria e/o altra istituzione proposta (fac-simile disponibile nella pagina del bando)
- c) lettera di accettazione della/del referente all'estero (fac-simile disponibile nella pagina del bando).

Attenzione: La denominazione dei file allegati alla domanda, di cui ai punti a), b) e c) deve riportare il nominativo (Cognome e Nome) della/del candidato ed essere evocativa del contenuto.

3. La/lo studente può altresì allegare eventuali ulteriori documenti ritenuti utili ai fini della selezione.

4. Saranno automaticamente escluse/i le/i candidate/i le cui domande siano:

- pervenute fuori termine
- incomplete o errate negli elementi essenziali
- prive degli allegati di cui sopra;
- contenenti dichiarazioni non veritiere

5. Informazioni in merito al bando possono essere richieste allo [sportello](#) della U.O.C. Mobilità Internazionale oppure all'indirizzo e-mail: erasmus.outgoing@unibs.it.

Art. 6 - Criteri di Assegnazione

1. Ai fini dell'assegnazione delle borse, è stilata una apposita graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

- a) anno accademico di immatricolazione, favorendo le/i candidate/i in corso alla data di scadenza del bando;
- b) media ponderata dei voti degli esami utili al conseguimento del titolo sostenuti e regolarmente registrati in carriera entro il 5 maggio 2025;
- c) numero di CFU utili al conseguimento del titolo sostenuti e regolarmente registrati in carriera entro il 5 maggio 2025.

2. Il punteggio P è attribuito sulla base del risultato della formula:

$$P = 0,4 V_p + 0,4 N_c + K$$

Dove:

- V_p (voto medio ponderato) = V_{ps} (voto medio ponderato dello studente) / V_{pc} (voto medio ponderato della classe di studenti iscritti allo stesso corso di studio allo stesso anno di corso) calcolato al 5 maggio 2025;



- N_c (indice relativo ai crediti) = C_c (numero di crediti conseguiti dallo studente) / C_p (numero di crediti previsti dall'ordinamento del proprio corso di laurea in funzione dell'anno di iscrizione) calcolato al 5 maggio 2025;

- $K = 0,2$ per studenti in corso

- $K = 0$ per studenti fuori corso

3. Per la formulazione della graduatoria il valore risultante del punteggio P è arrotondato alla seconda cifra decimale.

4. In caso di pari punteggio, è preferito, in ordine di priorità, la/o studente:

- con valore ISEE inferiore

- anagraficamente più giovane.

Art. 7 – Commissione Giudicatrice

1. La selezione delle/dei candidate/i è effettuata da un'apposita Commissione nominata con Decreto Rettorale.

2. Gli esiti delle selezioni sono resi noti entro 30 giorni dalla scadenza del bando e pubblicati nella pagina web del bando stesso.

Art. 8 - Adempimenti per la partenza

1. Le/gli studenti idonei e assegnatari devono:

1. comunicare per iscritto, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, l'accettazione o la rinuncia al contributo
2. inviare all'U.O.C. Mobilità Internazionale:
 - l'accordo per le attività relative alla preparazione di tesi o relazione finale all'estero compilato e firmato nella parte "*Before the mobility*". Tale accordo dovrà contenere la determinazione della quota parte dei CFU della prova finale che saranno riconosciuti per il lavoro svolto in mobilità internazionale.
 - l'accordo finanziario Università/studente, che riporta l'ammontare del contributo, le modalità di erogazione ed eventuale restituzione dello stesso, le condizioni, gli obblighi e gli impegni di ciascuna delle parti.

ATTENZIONE L'avvio effettivo delle mobilità dovrà avvenire in data successiva alla pubblicazione della graduatoria, dopo l'espletamento degli adempimenti formali sopra indicati, a partire dal 14 luglio 2025 e non oltre i sei mesi successivi.

I documenti sopra indicati dovranno essere inviati almeno 2 settimane prima della partenza.

Art. 9 - Adempimenti durante lo svolgimento della mobilità



1. All'arrivo presso l'ente ospitante, lo studente deve inviare il certificato di arrivo compilato e firmato dall'ente ospitante all'indirizzo email erasmus.outgoing@unibs.it.
2. Non sono ammissibili eventuali cambi di sede e/o di ambito di ricerca.
3. Possono essere autorizzate modifiche della/del relatrice/relatore di tesi o relazione finale e/o della/del tutor dell'Ateneo/istituzione partner.
4. In caso di rinuncia successiva, la/o studente beneficiaria/o è tenuta/o a darne tempestiva comunicazione all'U.O.C. Mobilità Internazionale.
5. È possibile svolgere online solo l'ultimo esame di profitto fatte salve le singole peculiarità delle prove d'esame che ostino allo svolgimento in via telematica dell'esame stesso.
6. Le/gli studenti che, dopo avere iniziato la mobilità, abbiano necessità di estendere la durata per completare o integrare le attività previste, possono chiedere un prolungamento, fermo restando il limite massimo dei sei mesi di mobilità. Non sarà garantito il finanziamento dei mesi relativi al periodo dell'eventuale prolungamento della mobilità.

Art. 10 – Adempimenti dopo la mobilità

1. La chiusura della pratica di mobilità internazionale è indispensabile al fine dell'ottenimento del titolo. Per tale finalità la/lo studente deve consegnare all'indirizzo email erasmus.outgoing@unibs.it l'accordo per le attività relative alla preparazione di tesi o relazione finale all'estero compilato e firmato nella sezione "*After the Mobility*" (recante il resoconto del lavoro svolto) entro **15 giorni** dalla conclusione dello svolgimento del periodo di ricerca all'estero o comunque con un congruo anticipo rispetto alla prova finale.

Art. 11 - Modalità di erogazione della borsa di studio

1. Le modalità di erogazione della borsa di studio sono definite nell'Accordo finanziario Università/studente, sottoscritto prima della partenza.
2. L'erogazione della borsa di studio è vincolata all'espletamento degli adempimenti amministrativi richiesti negli articoli precedenti.

Art. 12 – Restituzione della borsa di studio

1. La/o studente deve restituire la borsa di studio ottenuta nei seguenti casi:
 - in assenza del resoconto del lavoro svolto
 - in caso di valutazione negativa del lavoro da parte della/del relatrice/relatore di tesi o relazione finale o da parte della/del tutor;
 - in caso di rientro anticipato, la/o studente dovrà restituire la quota parte della borsa di studio relativa al periodo di mobilità non effettuato, salvo cause di forza maggiore.

Se dovuta, la restituzione del contributo indebitamente erogato è condizione necessaria per l'iscrizione alla prova finale.



Art. 13 – Regole di ingresso nel Paese ospitante

1. Le/gli studenti devono accertarsi che la propria carta d'identità o passaporto ed eventualmente il permesso di soggiorno siano validi per tutto il periodo di mobilità.
2. Le/gli studenti devono raccogliere con necessario anticipo le informazioni e procurarsi i documenti che consentiranno l'ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione: la legislazione e la normativa che regolano l'immigrazione nei vari Paesi sono differenti e legate alla nazionalità dei partecipanti alla mobilità.
3. Prima di partire, è consigliabile consultare il [Portale Viaggiare Sicuri](#) e leggere le informazioni diffuse dal [Ministero degli Affari Esteri](#) sul Paese di interesse.

Art. 14 - Assicurazioni

1. L'Università di Brescia garantisce alla/allo studente in mobilità all'estero la copertura assicurativa contro infortuni sul posto di lavoro e per la responsabilità civile per tutta la durata della mobilità. Per consultare il testo delle polizze e dei massimali, si rimanda alla [pagina del sito web di Ateneo](#).
2. Le suddette assicurazioni non comprendono la copertura di rischi connessi all'esercizio della professione medica e delle strutture sanitarie. Pertanto, le/gli studenti dell'area sanitaria saranno responsabili della stipula di tali assicurazioni in modo autonomo.
3. Per la copertura assicurativa sanitaria durante il soggiorno all'estero in Paesi dell'Unione Europea in linea generale è sufficiente portare con sé la Tessera Europea di Assistenza Malattia (TEAM) o *European Health Insurance Card* (EHIC) rilasciata dal Ministero della Salute. In alcuni Paesi europei è necessario comunque sottoscrivere una assicurazione privata, pertanto si consiglia di informarsi presso l'ente ospitante.
4. La Tessera Europea di Assistenza e Malattia dà diritto di accedere alle medesime cure necessarie e urgenti alle stesse condizioni previste per le/i cittadine/i del Paese ospitante, all'interno del sistema sanitario nazionale. Per ulteriori esigenze di copertura (rimpatrio, spese di viaggio per i familiari in caso di necessità, accesso a strutture private all'estero, ecc.) è necessario stipulare una polizza sanitaria privata, a carico della/o studente.
5. Le/gli studenti non titolari di una *European Health Insurance Card* (EHIC) devono stipulare una polizza sanitaria privata.

Art. 15 - Comunicazioni

1. A tutte/i le/i candidate/i è richiesto di verificare l'attivazione della propria casella *email* di Ateneo. Tale indirizzo di posta elettronica costituisce l'unico canale ufficiale di comunicazione. Le comunicazioni dell'U.O.C. Mobilità Internazionale alle/agli studenti idonee/i avverranno esclusivamente tramite l'*email* erasmus.outgoing@unibs.it.
2. Le/gli studenti devono aggiornare la loro pagina personale della Segreteria online; in caso contrario l'Ateneo non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte della/del candidata/o. L'Ateneo altresì non assume responsabilità per eventuali disguidi riguardanti le piattaforme ove si può inoltrare la domanda di partecipazione al presente avviso di selezione, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.



Art. 16 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Aiko Terao, Responsabile U.O.C.C. Relazioni Internazionali, Università degli Studi di Brescia. La documentazione presentata a supporto della domanda sarà conservata in formato digitale presso l'U.O.C. Mobilità Internazionale.

2. Informazioni in merito al bando possono essere richieste allo [sportello](#) dell'U.O.C. Mobilità Internazionale oppure all'indirizzo email: erasmus.outgoing@unibs.it.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali forniti dalle/dai candidate/i raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (*General Data Protection Regulation*, a seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali l'Università di Brescia è titolare del trattamento ai sensi dell'art. 26 del GDPR. L'Università degli Studi di Brescia è tenuta a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi del GDPR, artt. 24-25; è, inoltre, soggetta a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa ai sensi del GDPR, art. 13-14. Il conferimento e la raccolta dei dati sono obbligatori per l'istruzione del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nell'avviso è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena l'esclusione dalla selezione.

2. Ai fini del trattamento dei dati personali, CINECA, Consorzio interuniversitario dell'Italia Nord Est per il Calcolo Automatico, è nominato, dall'Università degli Studi di Brescia, responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, art. 28; CINECA si impegna quindi a fornire, a richiesta dell'università titolare, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del GDPR in ordine alla tutela dei diritti degli interessati.

3. I dati trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte di CINECA, la quale agisce in qualità di responsabile del trattamento in quanto espressamente nominata dall'università titolare.

4. Sono incaricate del trattamento dei dati unità di personale del CINECA, designate dal Direttore del Consorzio stesso. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione" GDPR, art. 5) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

5. Il Responsabile del trattamento dei dati previsto per l'Università degli Studi di Brescia è il Responsabile Protezione Dati (RPD o *Data Protection Officer* - DPO) individuato per quest'ultima dal Legale Rappresentante, secondo quanto indicato <https://www.unibs.it/privacy>.

Art. 18 - Disposizioni finali

In base all'art. 71 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, l'Università effettua idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni. Per tutto quanto non previsto



dal presente bando di concorso si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, nonché della normativa in materia di mobilità internazionale e di pubblici concorsi e premi di studio universitari.

Brescia,

IL RETTORE

(Prof. Francesco Castelli)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05